



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 25

Oggetto: Esonero dei contributi c/dipendente.

Riferimenti normativi: Art. 1, c. 121, L.234/2021 (legge di Bilancio 2022); Circolare INPS n. 43 del 22.03.2022

Premessa

La legge di bilancio 2022 ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS** a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda **l'importo mensile di 2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Soggetti beneficiari e limite di spettanza

Possono accedere al beneficio tutti i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati (con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico) purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile di 2.692 euro, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali

La soglia di imponibile previdenziale mensile comporta che, laddove nel singolo mese risulti superato tale limite, per tale mese non spetterà alcuna riduzione.

Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Al riguardo, si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.

Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Laddove i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Qualora sia prevista l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la



disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito; in altri termini, nel mese di erogazione dell'ulteriore mensilità aggiuntiva, la riduzione spetterà solo qualora l'importo complessivo della retribuzione imponibile, comprensivo anche di tale mensilità aggiuntiva, risulti pari o inferiore al limite mensile di 2.692 euro.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in oggetto è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi eventualmente spettanti per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Erogazione quote spettante

A partire dall'elaborazione della mensilità di maggio 2022, verrà effettuato il conteggio in questo modo:

- rilevazione mensile per il conteggio del limite di retribuzione imponibile (imponibile contributivo IVS) utile alla spettanza dell'esonero contributivo in oggetto nel mese stesso, verificando in maniera separata la quota di retribuzione imponibile riferita alla tredicesima mensilità (o rateo di tredicesima) eventualmente corrisposto nel mese; l'esonero verrà riconosciuto:
 1. sulla retribuzione imponibile (non comprensiva della tredicesima) se di importo non superiore a 2.692 euro;
 2. sulla retribuzione imponibile relativa alla tredicesima erogata in un'unica soluzione nel mese di dicembre se non superiore al medesimo importo di 2.692 euro;
 3. sulla retribuzione imponibile relativa al rateo di tredicesima erogato nel mese se di importo non superiore a 224 euro;
- erogare, mediante apposite voci di competenza, l'importo di riduzione contributiva spettante, calcolato distintamente applicando la percentuale dello 0,8% sulle suddette retribuzioni imponibili; l'importo dei contributi IVS c/dipendente verrà invece normalmente calcolato e trattenuto nel totale del cedolino in misura piena.
- verrà conteggiato anche l'importo di riduzione spettante per le mensilità da gennaio ad aprile 2022.

Si precisa quindi che con la retribuzione di maggio '22 verranno inserite, se spettanti, le quote di esonero dei mesi da gennaio a maggio 2022. Tali quote saranno recuperate in mod. F24 come credito ditta nei confronti dell'INPS:

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 18 maggio '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)